

S. IV.

Del Consiglio Generale.

40." Il Consiglio Generale è composto di tutti coloro che frutta giorini prima della sua riunione risultarono dai loro libri sociale possessori intestati delle N. 1800 azioni della Società.
 41." Il Consiglio Generale si riunisce sempre in Milano nel luogo che verrà indicato ogni volta nell'avviso di convocazione.
 42." Essa verrà ordinariamente due adunanze annuali, la prima entro due mesi dalla sentenza di ciascun anno sociale, e la seconda entro sei mesi dopo la prima. Esso inoltre potrà essere convocato straordinariamente dal Consiglio d'Amministrazione ogni qual volta questo lo reputerà necessario.

43." Qualunque Azionista potrà farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio Generale da un procuratore, che dovrà però necessariamente esser pur egli Azionista.

44." Il Consiglio Generale, si per le sue adunanze annuali, che per le straordinarie, viene convocato dal Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale di Milano e nelle altre che lo stesso Consiglio d'Amministrazione trovesse opportuno, per tre volte nel intervallo almeno di tre giorni l'una dall'altro, l'ultima delle quali prenderà almeno di giorno 20 quello prefisso per l'adunanza. Tale aviso dovrà contenere la sommaria indicazione degli oggetti sui quali il Consiglio Generale avrà a deliberare.

45." Le deliberazioni del Consiglio Generale si ritteranno le qualiunque sia il numero degli Azionisti che ne avranno composta l'adunanza, e senza distinzione se gli Azionisti vi siano interventi personalmente, o stanchi fatti rappresentare da un procuratore, poco saranno obbligatorie per la Società intera e per tutti i di lei Azionisti.

46." Il Consiglio Generale nelle sue adunanze

15
 a) intende il rapporto che una volta all'anno sarà fatto dal Consiglio d'Amministrazione sullo stato dell'impresa, e' sulle economie generali della Società.

b) nella prima delle due adunanze annuali, nella quale gli verrà sottoposto dal Consiglio d'Amministrazione il conto consuntivo dell'anno sociale precedente, nomina fra gli Azionisti due simbaci revisori, i quali comporranno la Commissione incaricata di ricevere il conto medesimo e di farne il rapporto nella seconda annuale adunanza;

c) nella seconda annuale adunanza tale il rapporto dei simbaci revisori e le loro proposte sul conto anzidetto; sono le spiegazioni che il Consiglio d'Amministrazione credevo di dare, ma delibera sul conto stesso per approvarlo ed emendarlo;
 d) delibera su qualunque proposta che gli venisse fatta dal Consiglio d'Amministrazione o dai proprii membri. Le proposte però, che i membri del Consiglio Generale crederanno di fare, dovranno essere da loro comunicate al Consiglio d'Amministrazione in tempo opportuno, affinché possano venir inserite nell'ordito di convocazione; altrimenti non potranno ammettersi in discussione.

e) procede, per ischede segrete, alla nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione, e ne fissa l'unanimità; delibera sulla nomine fatte da questo Consiglio alle place di Segretario e di Casiere, non che negli stipendi loro regolari, e così pure su qualsunque proposta per la variazione degli stessi;
 f) delibera pure su qualunque proposta di modificalone degli statuti sociali, sul prezzo segnamento della Società e sulla sua liquidazione nel caso preveduto dall'art. 4, e' in genere sulla proposta di qualunque questione che trascenda la facoltà del Consiglio d'Amministrazione.

47." Le deliberazioni del Consiglio Generale si prendono a maggioranza di voti da computarsi in proporzione del numero delle azioni spallanti a ciascun voto. Esse verranno registrate in apposito processo verbale da conservarsi nell'archivio della Società.

48." I tre membri del Consiglio d'Amministrazione dovranno sìno
pro intervenire alle adunanze del Consiglio Generale ad ecce-
zione soltanto del caso di legittimo giustificato impedimento, e
dovranno prestarsi a tutti gli schiarimenti e comunicazioni che
venessero loro richiesto dagli Amministratori.

S. V.

Dai Sindaci revisori e del rendiconto.

1)." L'ufficio dei Sindaci revisori eletti dal Consiglio Generale
nella prima son notificati a termini dell'art. 46^a lettera b^c i
gratuito. Essi possono venire richiesti ogni anno se una determina-
zione di tempo.
2)." È incarico dei sindaci revisori:

1^a di esaminare e ricevere gli annuali rendiconti della So-
cietà e di fare rapporto, come all'art. 46^a lettera c^c;
2^a di vegliare l'amministrazione della Società, e di farne
rapporto al Consiglio Generale, previo avviso a norma del detto
nell'art. 46 lettera d, ove credesse che alcuna cosa potesse
esigere i diri lui provvidenti.

3)." Nella svolta delle loro funzioni i Sindaci revisori avranno
sempre libero l'accesso negli uffici dell'amministrazione, e po-
tranno chiedere ispezione dei registri e documenti della Società,
ed anche commettere al Ragioniere questi strategi e contezzi
che reputassero necessari.

32." Il rendiconto del Consiglio d'Amministrazione sarà stampato
e diramato otto giorni innanzi alla prima adunanza annuale
del Consiglio Generale a tutti i membri di questi, che ne fa-
ranno la richiesta.

35." L'originale rendiconto manoscritto, firmato da tutti i membri
del Consiglio d'Amministrazione, sarà passato ai Sindaci revisori
per il loro esame. I documenti giudicati di essi però sa-
ranno conservati nel locale d'ufficio d'amministrazione, per la

libera ispezione loro, e ad un tempo per l'uso che ne occorrerà
al Consiglio d'Amministrazione.

34." Il rapporto dei Sindaci revisori sul rendiconto, da sottoporsi
nella seconda annuale adunanza del Consiglio Generale, dovrà
concludere per l'approvazione del rendiconto stesso, e per quelle
riforme che giudicassero necessarie. Quindici giorni prima della

della seconda adunanza dovrà essere conviunto al Consiglio
d'Amministrazione, che potrà presentare al Consiglio Generale
gli schiarimenti e le osservazioni che trovasse del caso.

35." Se il Consiglio Generale approverà puramente e semplicemente
il bilancio consuntivo, tale approvazione, risultante dal precesso
verbale dell'adunanza, sarà espresso in colpo al bilancio mede-
simus, e firmata dai Sindaci revisori e dal presidente del Con-
siglio Generale, servirà al Consiglio d'Amministrazione di pieno
assolutorio della sua gestione per tutto il periodo abbracciato
dall'auzidetto bilancio.

Si all'incontro il Consiglio Generale riuscisse in qualsiasi
l'approvazione del bilancio, o s'introducessero alcuna emenda,
in tal caso, ove la deliberazione di lui non sia tale che im-
pegni la responsabilità del Consiglio d'Amministrazione, questo
sarà obbligato di sottoporvisi e di reformare il bilancio a sensu
delle decisioni del Consiglio Generale per riprodurgliolo, ensi-
riformato, alla prossima successiva adunanza. Ma se le decisioni
del Consiglio Generale fossero tali che inducessero alcuna re-
sponsabilità a carico del Consiglio d'Amministrazione, questo
potrà dichiarare di voler riservarsi ed esprire quelle ragioni
che credesse competenti a termini di diritto; nel qual caso i
Sindaci revisori saranno considerati come investiti dal Consiglio
Generale e dalla Società del più esteso mandato speciale per
trattare sugli oggetti controversi in concorso del Consiglio d'Am-
ministrazione, farne giudicare come autori nelle vie di giurisdic-
zione, quei giudizi che venissero promossi dal Consiglio
d'Amministrazione, e dovere sugli oggetti stessi a qualsiasi pa-
rte liquidazione e transazione, da sottoporsi poi all'approvazione del
Consiglio Generale.

S. VI.

Della liquidazione della Società.

66^o Deliberandosi dal Consiglio Generale la cessazione della Società a termini dell'art. 4^o, il Consiglio d'Amministrazione ne intraprenderà la liquidazione, e ne realizzarà nel più breve tempo i valori in quel modo che troverà più conveniente e pronto anche finir d'asta.

67^o Mano mano che la liquidazione dei valori della Società sarà operata, il Consiglio d'Amministrazione ne seguirà il rievo in primo luogo all'estinzione delle passività sociali, se ve ne fossero; poiché all'ammortizzazione del fondo sociale pecuniario, se in tutto ed in parte non fosse per unco ammortizzato; e per rimanente fisserà il dividendo, ossia il riparto dei valori medesimi, sopra ciascuna delle N. 1800 azioni, re farà seguire il pagamento agli Azionisti, formerà il bilancio finale e radunerà il Consiglio Generale per sottoporglielo.

68^o In quest'ultima adunanza si dichiarerà ultimata la liquidazione e sciolta l'Amministrazione sociale, e si eleggerà la persona cui dovranno consegnarsi le carte della Società per rimetterci in deposito per anni trenta, dopo il qual periodo potranno essere distrutte, e cessere ogni responsabilità del depositario.

69^o Le premesse norme di liquidazione si seguiranno anche nel non creduto caso che il Governo pronunciasse, per titolo di pubblica utilità, ed altrimenti, la devoluzione allo Stato della proprietà della strada e degli oggetti ammessivi, salvo in tal caso le modificazioni che fossero poste nevose dalla chiusura del relativo decreto.

S. VII.

Disposizioni generali.

70^o La Società radendo per la propria natura fra le mercantili, ed avendo sede in Milano, sarà soggetta per le sue cause all'I. R. Tribunale Mercantile di Cambio, in quella città, nel

alla relative competenti Magistrature superiori, salvo il caso in cui essa seguir dovesse come altre il diverso sorto del reo.

71^o Anche tutti gli atti e le cause che dovessero aver luogo tra la Società, la sua Rappresentanza e i suoi subalterni, ovvero tra la Società e i singoli Azionisti per ragione delle azioni e per l'esercizio dei corrispondenti diritti, come per l'adempimento delle obbligazioni corrispondenti, saranno di competenza dell'I. R. Tribunale Mercantile e di Cambio in Milano, e dei Tribunali a lui superiori.

72^o Le intuizioni giudiziali che dovessero farsi alla Società, saranno legalmente eseguite alle mani di uno dei membri del Consiglio d'Amministrazione; ed ove basti che l'intuazione sia fatta a domicilio, sarà legalmente eseguita nel locale d'ufficio del Consiglio medesimo.

S. VIII.

Disposizioni transitorie.

73^o A garanzia dei susscrittori delle azioni, e per ogni altra vista di privato e pubblico interesse, contemplato dal Regolamento annesso alla Notificazione Governativa 20 dicembre 1843, Francesco Besozzi sottoporrà ad ipoteca fino a concorrenza della somma di aust. L. 130000 (centocinquanta mila) gli stabili tutti da lui già acquistati per costituircne la sede stradale. Questa ipoteca dovrà da lui medesimo inserirsi sotto che colle susscritzioni si avrà raggiunta la detta somma di aust. L. 130000 (centocinquanta mila). E una tale inscrizione dovrà conservarsi finché a quando non sarà per intero ammortizzato il fondo sociale pecuniario di aust. L. 1300000 (un milione e cinquecentomila), compiuta la quale ammortizzazione verrà cancellata a cura del Consiglio d'Amministrazione.

74^o Quando entro un anno dall'aperta sottoscrizione non si otterranno susscriptioni per la formazione di tutto il fondo sociale pecuniario, i susscrittori potranno riteversi sciolti da ogni impegno e farsi restituire la somma versata.

65.^a La Società si ritirerà per legittime ragioni, costituita quando con le sottoscrizioni si saranno coperte tutte le azioni rappresentanti il fondo sociale pecuniarie.

66.^a Giosi costituita la Società, il socio fondatore Francesco Besozzi farà leggi atti costitutivi di essa, ossia del Decreto di concessione della medesima, di quello d'approvazione dei presenti Statuti, degli altri che alla Società o alla stessa si fossero riferiti, dell'esemplare degli Statuti portante le firme dei sottoscrittori, e della nota ipotecaria di cui all'art. 65, un istamento di deposito notarile, che divenrà il documento di fondazione della Società medesima, del quale egli dovrà senza ritardo presentare una copia autentica all'I. R. Tribunale Mercantile di Cambio, ed un'altra alla Camera di Commercio in Milano, per i rispettivi effetti giudiziari ed amministrativi.

67.^a Parimenti costituita la Società, il socio fondatore Francesco Besozzi convocherà immediatamente, colle norme dell'art. 44, il Consiglio Generale, composto a termini dell'art. 40,

68.^a Il Consiglio Generale, in questa prima adunanza, nominerà i tre membri del Consiglio d'amministrazione; ne fisserà gli stipendi; determinerà a scissi dell'art. 28, il numero e la quantità degli impiegati e gli inservienti della Società; nominerà una Commissione composta di tre de' suoi membri, incaricata di redigere uno speciale regolamento per le sue adunanze, regolamento da sottoporre alla sua approvazione nella prima ventura adunanza generale, e delibererà su tutti i punti relativi all'amministrazione, che le circostanze del momento additasserò.

69.^a Nella medesima prima adunanza il Consiglio Generale destinerà ineritalmente due de' suoi membri alle funzioni, l'uno di Presidente e l'altro di Segretario del Consiglio stesso. L'ufficio loro continuerà per quella prima e per l'adunanza immediatamente successiva, nella quale si determineranno, colla discussione, le norme di elezione negli anzidetti incarichi e di esercizio di essi.

70.^a Il Consiglio d'Amministrazione, nominato a mente dell'art. 68., entrerà in carica, procederà al più presto possibile alla nomina degli impiegati della Società, e organizzerà i suoi uffici.

71.^a La somma complessiva, la quale, fino alla prima assemblea del Consiglio Generale, di cui al detto art. 68., risulterà essere stata spesa dal socio fondatore Francesco Besozzi, o da chi per esso, nelle operazioni preparatorie, nei progetti tecnici, nei viaggi, nell'acquisto della zona stradale, e in genere a vantaggio dell'impresa, sarà rimborsata dal Consiglio d'Amministrazione ad esso Francesco Besozzi, non appena il Consiglio medesimo sarà costituito, e le anzidette spese saranno liquidate. Tale liquidazione da farsi non solo a termini di giustizia, ma ben anche riguardi di equità, sarà operata d'accordo tra il socio Besozzi ed il Consiglio d'Amministrazione, e in caso di dissenso, sarà operata senza veruna forma di procedura, da due arbitri inappellabili eletti uno per parte, con facoltà a costoro, in caso ancora di dissenso, di eleggerne un terzo, il quale pronunzii in via definitiva e irrelatabile.

Sott. FRANCESCO BESOZZI.

Monte A. B. G.

*A. Modulo delle N. 1500 Azioni da rilasciare in rappresentanza
del fondo sociale premiario.*

Bono per un'azione di austr. L. 1000, versate dal sig. N. N.,
nell'impresa della Società anonima della Strada ferrata da Tor-
navento a Sesto Calende, autorizzata col Decreto e fondata
coi documenti riportati nell'Istrumento di deposito a rogito
del Notaio N. N., all'effetto di partecipare ai prodotti della detta
Società in proporzione di un'azione, conformemente agli Statuti
della Società medesima.

La presente azione è fruttiaria dell'interesse del cinque per
cento all'anno dal giorno dell'attivazione della suddetta strada in
avanti, ed è trasmissibile per via di girata.

Data e firme.

*B. Modulo delle N. 300 Azioni rappresentanti
in proprietà industriale.*

Bono per un'azione di austr. L. 1000, che si rilascia a Fran-
cesco Besozzi all'effetto di partecipare in proporzione della mede-
simi nei prodotti dell'impresa della Società anonima della Strada
ferrata da Tornavento a Sesto Calende, autorizzata col Decreto
e fondata coi documenti riportati nell'Istrumento di deposito a
rogito del Notaio N. N., conformemente agli Statuti della Società.

La presente azione, non fruttiaria verun interesse, è trasmissibile
per via di girata.

Data e firme.

C. Modulo dei Certificati interinali.

Certificato interinale per austr. L. 1000, sottoscritto dal sig. N. N.,
nell'impresa della Società anonima della Strada ferrata da Tor-
navento a Sesto Calende, autorizzata col Decreto e fondata
coi documenti riportati nell'Istrumento di deposito a rogito
del Notaio N. N., all'effetto di partecipare ai prodotti della detta
Società in proporzione di un'azione, conformemente agli Statuti
della Società medesima.

Il presente, trasmissibile per via di girata, verrà concambiato
con una Cartella d'azione fruante l'interesse del cinque per cento
all'anno, dal giorno dell'attivazione della Strada in avanti, non
appena saranno state per intero versate nell'impresa le dette
astr. L. 1000.

Data e firme.
